

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(GUI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro della Marina Mercantile**

(SPAGNOLLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 AGOSTO 1968

Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni,
per quanto riguarda i ruoli degli ufficiali del CEMM

ONOREVOLI SENATORI. — Gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM), distinti nei Ruoli servizi nautici, servizi tecnici, servizi macchina, servizi contabili e servizi portuali sono destinati, ai sensi dell'articolo 33 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina, a coadiuvare con mansioni esecutive, nelle loro attribuzioni a terra e a bordo, gli ufficiali degli altri Corpi militari della predetta Forza armata.

Gli ufficiali di cui trattasi provengono tutti dai migliori sottufficiali in s.p. del grado massimo (capo di prima classe), i quali possono ottenere la nomina a sottotenente all'età di circa 50 anni, e cioè con oltre trenta anni di servizio, dopo aver superato numerosi corsi, esperimenti ed appositi esami di idoneità, nonchè il vaglio di una severa scelta comparativa.

Al riguardo è da sottolineare che i tenenti del CEMM dei ruoli servizi nautici, ser-

vizi tecnici, servizi macchina e servizi contabili sono valutati per la prima volta per la promozione a capitano dopo 7 anni di permanenza nei gradi di ufficiale subalterno, anzichè dopo 4-5 anni come si verifica negli altri Corpi, e possono essere promossi in media dopo 8-9 anni di permanenza in detti gradi. Nel ruolo servizi portuali, pur essendo i tenenti ammessi alla prima valutazione dopo 4 anni di permanenza nei gradi di subalterno, la possibilità di avanzamento sono ugualmente limitate, considerato il rapporto esistente fra il numero degli ufficiali da promuovere (2) e quello dei valutandi (8).

Ne consegue che molti tenenti non possono pervenire al grado di capitano, che rappresenta il vertice della carriera, perchè colpiti dai limiti di età (59 anni), senza quindi ottenere quel modesto riconoscimento che pur meriterebbero dopo oltre 40 anni di servizio.

Da tale stato di cose deriva che l'Amministrazione non riesce attualmente a coprire il fabbisogno di ufficiali del CEMM, specie nei gradi subalterni. Infatti solo il 20 per cento circa dei capi di prima classe chiamati agli esami per la nomina a sottotenente partecipa agli esami stessi, dato che gli interessati vedono nella predetta nomina l'inizio di una nuova carriera, in età non più giovane, con conseguenti notevoli sacrifici personali e familiari, non compensati da un congruo trattamento economico nè da prospettive di sollecito avanzamento.

Pertanto i capi di prima classe preferiscono, di norma, rimanere nella categoria fino al limite di età per il collocamento in congedo (53 anni), salva la facoltà di chiedere il trasferimento nel Ruolo speciale mansioni di ufficio, che, come noto, oltre ad offrire il vantaggio di prestare un ulteriore periodo di servizio, in genere sedentario, dà agli interessati la possibilità di rinviare il collocamento in congedo fino al limite massimo di 61 anni di età.

Ciò premesse, appare necessario operare nell'interesse dell'Amministrazione un miglioramento di carriera nei ruoli degli ufficiali del CEMM. Per quanto riguarda i ruoli servizi nautici, servizi tecnici, servizi macchina e servizi contabili occorre aumentare l'organico dei capitani e diminuire in corrispondenza l'organico dei subalterni, consentire ai tenenti di essere valutati per l'avanzamento dopo 6 anni di permanenza nei gradi di subalterno ed aumentare, infine, il numero delle promozioni fisse annuali a capitano. Nei suddetti ruoli resterebbe immutato l'organico complessivo.

Nel ruolo servizi portuali, invece, occorre prevedere un sensibile aumento di personale (dalle 10 unità complessive attuali a 35) in dipendenza della necessità di potenziare le Capitanerie di porto per metterle in grado di svolgere i nuovi servizi ad esse affidati dal Ministero della marina mercantile. Detto ruolo deve in conseguenza essere riordinato in modo da risultare, per quanto concerne lo sviluppo di carriera, allineato con gli altri ruoli.

Alle indicate finalità risponde l'unito schema di disegno di legge che all'articolo

1 prevede la sostituzione dei quadri riportati nella tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, per quanto riguarda l'avanzamento e gli organici degli ufficiali del CEMM.

L'articolo 2 dello schema citato provvede all'adeguamento delle note apposte in calce alla suddetta tabella in relazione alle modifiche apportate all'organico in vigore.

Gli articoli dal 3 al 7 contengono disposizioni di carattere transitorio. In particolare l'articolo 3 stabilisce che l'organico definitivo per i vari ruoli — eccettuato quello dei servizi portuali — sarà raggiunto entro l'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge, fissando nell'anno di prima applicazione della legge stessa un organico intermedio, al fine di dare la necessaria gradualità al provvedimento.

L'articolo 4 prevede la formazione di un secondo quadro di avanzamento per l'anno in corso all'entrata in vigore della legge, e fissa il numero di promozioni da effettuare in aggiunta a quelle già preventivate in base alle preesistenti norme.

L'articolo 5, allo scopo di assicurare la sollecita copertura dell'organico, stabilisce il numero di promozioni da effettuare nell'anno successivo a quello di prima applicazione della legge e i criteri da seguire per la formazione delle relative aliquote di ruolo.

Gli articoli 6 e 7, riguardanti esclusivamente il ruolo servizi portuali, fissano rispettivamente per i tenenti la permanenza minima di tre anni nel grado per l'inclusione nelle aliquote di ruolo ai fini dell'avanzamento, ed il numero massimo di 4 unità all'anno per la nomina a sottotenente; ciò per assicurare, fino al completamento dell'organico, una graduale copertura dei posti in un ruolo che sarà più che triplicato rispetto a quello vigente.

L'articolo 8 indica l'onere derivante dal provvedimento nel primo anno della sua applicazione. A detto onere potrà farsi fronte, nell'esercizio finanziario 1968, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo 2013 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto esercizio.

Il Consiglio superiore delle forze armate ha espresso in merito il proprio parere.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I quadri XIII - Ruolo servizi nautici del CEMM, XIV - Ruolo servizi tecnici del CEMM, XV - Ruolo servizi macchina del CEMM, XVI - Ruolo servizi contabili del CEMM e XVII - Ruolo servizi portuali del CEMM e XVII - Ruolo servizi portuali del CEMM, riportati nella tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli allegati alla presente legge.

L'organico degli ufficiali del CEMM, stabilito dalla legge 18 dicembre 1952, n. 2386, è sostituito da quello indicato nella colonna 4 dei quadri allegati alla presente legge.

Art. 2.

Le note (u) e (v) in calce alla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono sostituite come segue:

(u) ciclo di tre anni: 8 promozioni nel primo anno, 7 promozioni nel secondo e terzo anno;

(v) ciclo di due anni: 2 promozioni nel primo anno, 3 promozioni nel secondo anno.

In calce alla citata tabella la nota (z) è soppressa.

Art. 3.

L'organico degli ufficiali del CEMM del ruolo servizi nautici, servizi tecnici, servizi macchina e servizi contabili di cui al precedente articolo 1 sarà raggiunto entro l'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nell'anno di entrata in vigore della legge stessa il suddetto organico è stabilito come segue:

Ruolo servizi nautici:

— capitani	n.	79
— tenenti	}	» 116
— sottotenenti		

Ruolo servizi tecnici:

— capitani	n.	43
— tenenti	}	» 62
— sottotenenti		

Ruolo servizi macchina:

— capitani	n.	48
— tenenti	}	» 72
— sottotenenti		

Ruolo servizi contabili:

— capitani	n.	39
— tenenti	}	» 60
— sottotenenti		

Art. 4.

All'entrata in vigore della presente legge per i Ruoli degli ufficiali del CEMM, servizi nautici, servizi tecnici, servizi macchina e servizi contabili, in aggiunta al quadro di avanzamento già formato per l'anno in corso, si procede alla formazione di un secondo quadro di avanzamento da tenente a capitano per il numero di promozioni di seguito indicato: Ruolo servizi nautici n. 11 - Ruolo servizi tecnici n. 6 - Ruolo servizi macchina n. 6 - Ruolo servizi contabili n. 5.

Dette promozioni sono da effettuare in aggiunta a quelle già previste nel quadro di avanzamento in vigore per l'anno in corso.

Le aliquote di ruolo relative sono formate alla data di entrata in vigore della presente legge comprendendo nelle aliquote stesse, oltre i tenenti già valutati, giudicati idonei e non iscritti in quadro, i tenenti con anzianità di grado non posteriore al 31 dicembre 1962.

Art. 5.

Nell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge il numero delle promozioni annuali da tenente a capitano indicato nella colonna 4 dei quadri XIII - XIV - XV e XVI, allegati alla legge stessa è sostituito come segue: Ruolo servizi nautici n. 26 - Ruolo servizi tecnici n. 13 - Ruolo servizi macchina n. 15 - Ruolo servizi contabili n. 13.

Le aliquote di ruolo sono formate comprendendo nelle aliquote stesse, oltre i tenenti già valutati, giudicati idonei e non iscritti in quadro, un numero di tenenti pari ai due sesti dei tenenti non ancora valutati e di tutti i sottotenenti in ruolo.

Art. 6.

Fino alla copertura dei posti di organico per il grado di capitano, stabiliti nel quadro XVII della tabella annessa alla presente legge, i tenenti del Ruolo servizi portuali del CEMM per essere compresi nelle aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per l'avanzamento debbono avere compiuto nel grado rivestito la permanenza minima di 3 anni; fanno eccezione i tenenti già valutati.

Art. 7.

Fino alla copertura dei posti di organico per i gradi di tenente e sottotenente stabiliti nel quadro XVII della tabella annessa alla presente legge, le nomine a sottotenente del ruolo servizi portuali del CEMM non possono essere effettuate in numero superiore a 4 unità in ciascun anno.

Art. 8.

Alla copertura dell'onere di lire 12.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1968 sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamen-

ti del capitolo 2013 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA N. 2

Avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6
<i>XIII-Ruolo servizi nautici del CEMM:</i>					
Capitano		—	90		1/6 dei subalterni in
Tenente	scelta	—	105	15	ruolo non ancora
Sottotenente	anzianità	—			valutati
<i>XIV-Ruolo servizi tecnici del CEMM:</i>					
Capitano		—	48		1/6 dei subalterni in
Tenente	scelta	—	57	8	ruolo non ancora
Sottotenente	anzianità	—			valutati
<i>XV-Ruolo servizi macchina del CEMM:</i>					
Capitano		—	54		1/6 dei subalterni in
Tenente	scelta	—	66	9	ruolo non ancora
Sottotenente	anzianità	—			valutati
<i>XVI-Ruolo servizi tecnici del CEMM:</i>					
Capitano		—	44		1/6 dei subalterni in
Tenente	scelta	—	55	7 o 8 (u)	ruolo non ancora
Sottotenente	anzianità	—			valutati
<i>XVII-Ruolo servizi tecnici del CEMM:</i>					
Capitano		—	15		1/6 dei subalterni in
Tenente	scelta	—	20	2 o 3 (v)	ruolo non ancora
Sottotenente	anzianità	—			valutati